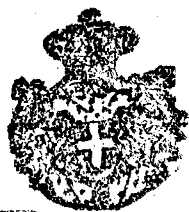


# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 19 maggio | Numero 117

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Napoli, con decreto del 14 corrente mese, ha esteso al comune di San Pietro a Patierno le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio volgente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Napoli.**

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare la prosecuzione delle operazioni di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, essendo scaduto il termine fissato al 31 dicembre 1915 con la legge 21 luglio 1911, n. 844, e prorogato successivamente al 31 dicembre 1916 e al 31 dicembre 1919 con i decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1674, e 25 gennaio 1917, n. 135;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite fino al 31 dicembre 1925 nella provincia di Cagliari e fino al 31 dicembre 1921 nella provincia di Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

*Il numero 590 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2039;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasi-

gilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È consentita l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari provenienti dal ruolo della magistratura della Venezia Giulia e Tridentina e della Dalmazia, di grado non inferiore a consigliere di tribunale. Essi potranno esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione soltanto per le cause e gli affari attribuiti alla competenza della Corte di cassazione di Roma, a norma dell'art. 1 del decreto legge 4 novembre 1919, n. 2039.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 603 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 130 « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quattromilioniduecentomila (L. 4.200.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

*Il numero 604 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo

Lo stanziamento del capitolo n. 129 « Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire un milioneseicentosettantacinquemilacentotrentatre e centesimi settantasei (L. 1.675.133,76).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 570 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per le elezioni al Parlamento locale e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica, vistate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

## Norme per le elezioni al Parlamento locale e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica

### Del diritto elettorale e delle elezioni.

CAPO I.

### Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Art. 1.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani di cui all'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, e tutti i cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, che abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Questi ultimi dovranno inoltre comprovare di avere una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno 3 anni.

Art. 2.

Non hanno diritto al voto quei cittadini che siano stati condannati alla interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata o comunque abbiano riportato condanna, per reati comuni, a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre.

Art. 3.

Rimane sospeso l'esercizio del diritto al voto per i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento; per i condannati a qualsiasi pena minore di anni tre durante il tempo in cui scontano la pena; per gli interdetti o inabilitati per infermità di mente, e per i sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina e indistintamente per tutti coloro che appartengono ai corpi organizzati militarmente finchè si trovino sotto le armi.

Art. 4.

Possono essere eletti membri del Parlamento della Cirenaica tutti i cittadini italiani aventi l'esercizio del diritto di voto e che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Per i cittadini di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, è anche prescritta una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno cinque anni.

Ogni elettore può essere eletto membro del Consiglio degli anziani del proprio gruppo, del Consiglio del distretto o del Municipio al quale appartiene.

Art. 5.

Sono ineleggibili i funzionari e gli impiegati civili e militari alla dipendenza del Governo della Cirenaica; però per questa prima elezione, se eletti, saranno ammessi al diritto di opzione da esercitarsi prima della convocazione del Parlamento.

Art. 6.

Le funzioni di consigliere di Governo e di membro del Parlamento sono incompatibili ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401.

I consiglieri di Governo, se eletti, dovranno optare per l'una o per l'altra funzione.

Art. 7.

Costituiscono motivo di decadenza dagli uffici elettivi di cui all'articolo 4:

a) la perdita o sospensione del diritto elettorale;

b) l'assenza, senza giustificato motivo, da tre sedute consecutive del corpo elettivo di appartenenza;

c) il trasferimento di domicilio per i consiglieri municipali;

d) l'abbandono per due anni consecutivi del proprio gruppo per i membri dei Consigli degli anziani;

e) il trasferimento del domicilio all'estero o in altra colonia per i componenti il Parlamento.

Art. 8.

Se un membro del Parlamento cessa dalle sue funzioni per morte, per dimissioni, o per altra causa, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per procedere ad una nuova elezione, salvo che la vacanza si verifichi nei sei mesi che precedono la scadenza normale del Parlamento.

Negli altri Consigli elettivi, la sostituzione dei membri che abbiano cessato di farne parte, per i motivi di cui al comma precedente, sarà fatta con coloro che avevano conseguito dopo di essi il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

CAPO II.

### Delle elezioni.

Paragrafo I.

#### Delle circoscrizioni elettorali.

Art. 9.

Sino a che non siano impiantati i servizi di stato civile per la generalità dei cittadini, la determinazione del numero dei componenti ogni tribù e ogni centro fabbricato, agli effetti dell'attribuzione del diritto di nomina dei membri del Parlamento, avrà luogo nel seguente modo:

Ogni capo di tribù e ogni capo delle dipendenti sottotribù designerà separatamente il nome di due persone probe e stimate per ogni sottotribù, e aventi i requisiti per essere elettori. Le designazioni saranno comunicate al Governo che provvederà, sentito il Consiglio di governo, a confermare la scelta oppure a richiedere nuove designazioni. Le Commissioni, così costituite, saranno presiedute da una quinta persona nominata a maggioranza dai componenti e scelta nel seno della rispettiva sottotribù, all'infuori del capo di essa.

Qualora, entro il termine che sarà stabilito, manchi taluna delle designazioni previste nel precedente capoverso, provvederà il Governo, sentito il Consiglio di governo.

Le Commissioni attesteranno con dichiarazione (màzbata) debitamente sottoscritta a penna o con sigillo, quale sia il numero della totale popolazione di ogni sottotribù, compresi i non elettori maschi e femmine di ogni età.

Le dichiarazioni (màzbate) confermate dal capo dei capi di ciascuna tribù, e in difetto dai capi delle sottotribù interessate, saranno, con le rispettive eventuali osservazioni, inviate al Governo, che, sentito il Consiglio di governo, le approverà definitivamente.

Art. 10.

In base alle risultanze delle dichiarazioni (màzbate) approvate, il governatore, sentito il Consiglio di governo, procederà ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, alla determinazione del numero dei rappresentanti al Parlamento locale spettante ad ogni tribù e stabilirà i relativi Collegi elettorali, uno per tribù.

Con lo stesso provvedimento saranno determinate le sezioni elettorali di ogni collegio, che, normalmente, saranno una per ogni sottotribù.

Per le oasi dell'interno si provvederà a parte, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 del R. decreto su citato.

Art. 11.

Durante il periodo di svolgimento delle operazioni indicate nel precedente articolo, ogni Commissione di sottotribù formulerà l'elenco degli elettori del proprio gruppo e l'elenco dei non eleggibili al posto di rappresentanti al Parlamento locale.

I due elenchi, approvati con dichiarazione (màzbata) della Commissione, confermata nei modi previsti dall'art. 9 saranno pubblicati presso ogni sottotribù per 15 giorni almeno. Trascorso tale termine senza reclami, oppure risolti con dichiarazione (màzbata) debitamente motivata dalla Commissione, quelli eventualmente pre-

verranno comunicati al competente ufficio di governo, che, esaminatili, deciderà su di essi entro il termine di 10 giorni.

Art. 12.

Trascorso tale termine, gli elenchi saranno inviati al governo e pubblicati nell'albo pretorio per dieci giorni.

Durante il periodo di pubblicazione, tutti i cittadini avranno facoltà di presentare reclami, che saranno esaminati e decisi da una Commissione composta dal presidente del tribunale o da altro magistrato da lui delegato che la presiede, da due consiglieri di governo, scelti dal governatore, dal cadì e dal sindaco del capoluogo, dal capo della Comunità israelitica e da tre cittadini, uno metropolitano, uno mussulmano ed uno israelita designati con decreto governatoriale.

Gli elenchi, resi definitivi dalla Commissione, saranno rimessi al governo che li comunicherà alle autorità che hanno provveduto alla loro compilazione.

Art. 13.

Nei centri fabbricati le operazioni descritte nei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 sono demandate, quartiere per quartiere, al preposto (muktàr) e al rappresentante della Sciaria (imàm), coadiuvati da un probo cittadino del quartiere stesso, nominato dal Consiglio o dalla Commissione incaricata dell'amministrazione municipale, e, in difetto, dal competente ufficio di governo.

Nei centri fabbricati ove non siano costituiti i quartieri e nominati i preposti (muktàr) e rappresentanti la Sciaria (imàm), la Commissione nel numero di tre membri è nominata dal competente ufficio di governo. Il numero dei cittadini metropolitani di ogni centro fabbricato è attestato dalla autorità localmente incaricata del servizio di stato civile, e il numero degli israeliti, dalla Comunità israelitica dove essa è costituita, e in difetto dalle Commissioni suddette.

Le attestazioni redatte ai sensi del comma precedente sono soggette alla conferma rispettivamente del Consiglio o Commissione municipale o dell'ufficio di governo che procedette alla nomina del probo cittadino aggiunto alla Commissione, dell'autorità incaricata della vigilanza sui servizi di stato civile, del presidente della Commissione israelitica; e tali attestazioni, con la conferma oppure le osservazioni delle dette autorità, sono trasmesse al governo, che provvede come al precedente articolo 9.

Art. 14.

Il governatore in base alle risultanze delle attestazioni approvate, determinerà, udito il Consiglio di governo, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascun centro fabbricato e stabilirà i relativi collegi elettorali, costituendoli in collegio unico o in collegi separati secondo le circostanze e le condizioni locali.

In caso di suddivisione in più collegi, si avrà cura di rispettare, per quanto possibile, le unità di quartiere o le affinità di gruppo etnico riconosciute.

Lo stesso riguardo per le unità di quartiere dovrà osservarsi per la ripartizione in sezioni del collegio o dei collegi dei centri fabbricati.

Paragrafo II.

## Delle elezioni per il Parlamento e dei metodi di votazione.

Art. 15.

Il governatore fissa con suo decreto il giorno delle elezioni.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia, affisso all'albo dei pubblici uffici e portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo di banditore.

La pubblicazione seguirà a cura degli uffici di governo, dei Consigli e delle Commissioni municipali dei capi, dei capi di tribù e dei capi di sottotribù. Fra la data del decreto governatoriale che fissa le elezioni ed il giorno delle elezioni stesse, dovrà trascorrere almeno un mese.

Se la pubblicazione non fosse avvenuta prima di quindici giorni da quello fissato per le elezioni, vi provvederanno d'urgenza le Commissioni elettorali previste negli articoli 9 e 13.

Art. 16

Il decreto che indice le elezioni deve determinare il giorno e l'ora di inizio della votazione e, per i centri fabbricati, anche il luogo nel quale dovrà effettuarsi.

Nei centri fabbricati, il seggio elettorale sarà presso ogni sezione, costituito, nel luogo fissato per la votazione, dalle Commissioni previste dall'art. 13.

Nelle sottotribù i voti degli elettori sono raccolti direttamente dalle Commissioni di cui all'art. 9.

Art. 17.

La votazione nei centri fabbricati rimarrà aperta per tre giorni consecutivi da quello fissato per il suo inizio. Sarà però chiusa anche prima della scadenza di detto termine ove abbiano votato tutti gli elettori iscritti.

L'ufficio elettorale dovrà sedere in permanenza dalle ore dieci alle ore sedici ed anche oltre, quando siano presenti nella sala elettori che debbono votare.

Durante il tempo della votazione, potrà momentaneamente allontanarsi dal seggio uno solo dei componenti l'ufficio.

Art. 18.

Nelle sottotribù la votazione rimarrà aperta per dieci giorni consecutivi.

Art. 19.

Durante il periodo della votazione, le Commissioni chiuderanno ogni giorno con dichiarazione (màzbata) motivata la scheda elettorale, per ricominciare la votazione la mattina susseguente fino a compimento.

Scaduti i termini fissati, la Commissione procede alla definitiva chiusura della scheda, specificando nella relativa dichiarazione (màzbata) il numero degli elettori della sezione, il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti da ciascun candidato.

Art. 20.

Le schede elettorali, nei modelli forniti dal Governo (allegato 1) sono costituite di ampi fogli di carta intestata a stampa e suddivise per il lungo in quattro parti.

Su uno dei lati l'elettore o, se egli non sa scrivere, la Commissione, trascrive i nomi dei candidati preferiti da ogni elettore, facendo seguire la trascrizione da una riga a penna che la separi dalla trascrizione successiva. L'elettore apporrà a fianco della trascrizione la propria firma, oppure il proprio sigillo o l'impronta digitale. Allorchè è apposta l'impronta del sigillo o quella digitale, sulla terza parte della scheda, è trascritto il nome dell'elettore, a cura della Commissione. Sull'ultima colonna della scheda, la Commissione attesta della regolarità delle operazioni.

Se vi sono reclami o contestazioni nel corso della votazione, la Commissione ne redige verbale a parte.

Art. 21.

Compiuta la votazione in ogni sottotribù, la Commissione di ogni sezione consegna le schede elettorali al capo dei capi della tribù, e, quando questo manchi, al competente commissario del Governo; e col di lui intervento procede al confronto fra le schede e le liste degli elettori e non eleggibili di ogni sezione, e risolve gli eventuali reclami fatti o presentati nel corso della votazione. La Commissione, riepilogati quindi i risultati delle votazioni, designa come eletti i candidati che conseguirono il maggior numero di voti.

A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

Nei centri fabbricati le schede sono consegnate dalla Commissione elettorale al sindaco o al capo del competente ufficio di governo, di concerto col quale procedono alle operazioni indicate nel prima comma.

Le Commissioni redigono un verbale delle operazioni compiute, e lo trasmettono al Governo centrale insieme con tutti gli atti delle votazioni, distinti sezione per sezione.

Art. 22.

Al governatore spetta, controllati gli atti, effettuare con suo decreto la proclamazione degli eletti.

Art. 23.

La revisione dei titoli degli eletti, la convalida della elezione di ciascuno di essi, e l'esame degli eventuali reclami, sono affidati al Parlamento, il quale, delibera definitivamente dopo avere sentito il parere di una propria Commissione di cinque membri scelti dal presidente.

Paragrafo III.

### Dell'insediamento del Parlamento locale.

Art. 24.

Il Parlamento della Cirenaica si raduna in Bengasi. È convocato dal governatore il quale, nella prima seduta dopo le elezioni, interviene personalmente, o a mezzo di un suo delegato, per dichiararlo legalmente costituito in nome di Sua Maestà il Re d'Italia: tiene due sezioni ordinarie ogni anno, l'una nei mesi di marzo od aprile, l'altra nei mesi di settembre od ottobre, e può essere sempre convocato in sessioni straordinarie.

Art. 25.

Tutte le sessioni ordinarie o straordinarie sono aperte e chiuse per decreto del governatore.

Art. 26.

Il Parlamento nella sua prima seduta è presieduto dal membro mussulmano più anziano di età: il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario. Nella seduta medesima, il Parlamento nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativo nel secondo, il presidente, a norma dell'art. 15 della legge fondamentale 31 ottobre 1919, n. 2401, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario.

Art. 27.

I membri del Parlamento, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a pronunciare la seguente formola: « Sul mio onore dichiaro e prometto di osservare e far osservare lealmente, con fedeltà al Re, la legge fondamentale della Cirenaica e le altre leggi che hanno od avranno vigore nel paese ».

Art. 28.

Le sedute e le deliberazioni del Parlamento non sono legali nè valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 29.

Le sedute sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, possono essere segrete.

Art. 30.

Il Parlamento determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 31.

Le funzioni di membro del Parlamento sono gratuite; può peraltro essere concessa una indennità a titolo di rimborso di spese che rimane fissata in lire seimila annue, per il primo quadriennio della funzione parlamentare.

Paragrafo IV.

### Delle elezioni ai Consigli degli anziani e ai Consigli municipali.

Art. 32.

Alle elezioni dei Consigli degli anziani e dei Consigli municipali si procede con le stesse modalità stabilite negli articoli precedenti per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento.

Le sole elezioni dei Consigli degli anziani e dei Consigli municipali, possono avvenire simultaneamente.

In tal caso le schede saranno di colore diverso. Quando le elezioni non sono simultanee, tutti gli atti compiuti a' termini degli articoli 9 e seguenti del presente decreto valgono anche per la nuova votazione, se essa abbia luogo non più di sei mesi dopo la precedente.

Paragrafo V.

### Elezioni ai Consigli di distretto.

Art. 33.

Gli elettori dei Consigli di distretto sono i componenti i Consigli degli anziani delle tribù e delle sottotribù che abbiano terreni di coltura nel territorio di ogni distretto.

Indette, con ordinanza del commissario del Governo, le elezioni ai detti Consigli, ogni Consiglio degli anziani procede separatamente alla votazione di tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere.

Le dichiarazioni (màzbate) relative alle votazioni sono trasmesse al Commissario del Governo, che procede alle proclamazioni informandone l'agente distrettuale competente per il più sollecito insediamento nel rispettivo Consiglio.

Capo III.

### Disposizioni generali e penali.

Art. 34.

Tutti i documenti necessari per le iscrizioni nelle liste elettorali, e per tutte le operazioni elettorali, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti in carta libera e senza percepire diritti di sorta.

Art. 35.

Il cittadino può essere iscritto come elettore nella sola lista della circoscrizione di pertinenza.

Art. 36.

Qualunque trasgressione alle disposizioni del presente decreto sarà punita con detenzione fino ad un anno ovvero con multa fino a L. 3000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro per l'interno, interim per le colonie*: NITTI.

Allegato A.

### Modello della scheda elettorale.

Elezioni per la nomina { dei rappresentanti al Parlamento / dei Consigli degli anziani / dei Consigli municipali

| *Visto*: Il segretario generale | Governo della Cirenaica | Collegio elettorale di . . . . . . <br> Sezione elettorale di . . . . . . |
|---|---|---|

| Trascrizione del nome dei candidati prescelti | Firma, sigillo o impronta digitale dell'elettore | Trascrizione del nome dell'elettore allorchè ha apposto la impronta digitale | Dichiarazione della Commissione elettorale |
|---|---|---|---|
| | | | Attestiamo noi sottoscritti, sul nostro onore, che i nomi riportati nella colonna 1ª di questo foglio sono quelli dei candidati liberamente indicati da ogni elettore e che le firme, i sigilli e le impronte digitali apposte sulla colonna 2ª sono stati apposti alla nostra presenza da ciascuna delle persone indicate nella colonna 3ª. |

*La Commissione*

*Il numero 587 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 1° agosto 1914, nu-

mero 758, convalidato con la legge del 17 febbraio 1918, n. 242;

Visti i Nostri decreti 24 novembre 1914, n. 1303, e 24 luglio 1919, n. 1296;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I permessi di esportazione e d'importazione di merci in deroga ai vigenti divieti, rilasciati in virtù delle disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto 1° agosto 1914, n. 758 e dell'art. 4 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1296, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 2.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 7 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296, contro i trasgressori delle disposizioni dello stesso decreto, anche chi, avendo ottenuto il permesso d'importare o di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza d'importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza avere avute dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 606 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata l'importanza assunta dalle industrie cinematografiche per entità di capitali impiegati, di maestranze e di contributo tributario;

diante voti e proposte rispondenti alle esigenze delle citate industrie, la risoluzione dei problemi che le riguardano circa la loro tutela ed il loro incremento;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il Consiglio per le industrie cinematografiche.

Art. 2.

Il Consiglio ha il compito di dare pareri, fare studi e proposte sulle questioni riguardanti le industrie cinematografiche e sui mezzi e sulle provvidenze per:

1° raccogliere notizie e dati statistici sullo stato e sull'andamento dell'industria e dei mercati, in vista specialmente di sviluppare il commercio delle films nazionali in Italia ed all'estero;

2° agevolare la fabbricazione delle films nelle migliori condizioni tecniche ed economiche e promuovere intese ed associazioni fra gli interessati al fine di organizzare la produzione di attrezzi, scenografie, vestiari e di quanto occorre per la messa in scena di lavori cinematografici;

3° curare il miglioramento artistico dell'industria e specialmente promuovere, a tal uopo, concorsi a premi per stimolare la ricerca di soggetti e argomenti per i lavori cinematografici; ricercare i paesaggi nazionali più adatti da utilizzarsi come località sceniche all'aperto, agevolare l'istituzione di scuole o di corsi speciali diretti alla formazione del personale cinematografico e la costituzione di un museo delle films e delle altre arti cinematografiche;

4° indirizzare e promuovere la produzione e la rappresentazione di films scientifiche per le scuole, di films istruttive ed educative popolari e l'impianto di teatri ambulanti;

5° incoraggiare la pubblicità per mezzo delle films, allo scopo di diffondere la conoscenza dei monumenti e paesaggi italiani, nonchè dei prodotti dell'industria nazionale;

6° tutelare in genere ed in qualsiasi modo le industrie cinematografiche ed accessorie, fornendo altresì notizie e chiarimenti agli interessati.

Il Consiglio dà inoltre pareri sopra altri argomenti che, in materia d'industrie cinematografiche, siano deferiti al suo esame da leggi, regolamenti, decreti o dal ministro d'industria, commercio e lavoro.

Art. 3.

Il Consiglio è composto di 13 membri nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, dei quali:

*a)* cinque in rappresentanza degli industriali produttori di films;

*b)* due in rappresentanza delle Ditte commercianti in films;

*c)* uno in rappresentanza degli esercenti di sale e teatri di proiezioni;

*d)* uno in rappresentanza della stampa cinematografica;

*e)* uno in rappresentanza degli autori;

*f)* uno in rappresentanza del personale artistico;

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il ministro può invitare ad intervenire alle adunanze del Consiglio con voto consultivo persone di particolare competenza in argomenti speciali.

Art. 5.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 6.

In seno al Consiglio è costituito un Comitato esecutivo che ha il compito di:

a) predisporre gli elementi per gli studi ed i lavori del Consiglio;

b) dare pareri su argomenti di competenza del Consiglio nei casi di urgenza o di lieve importanza;

c) adempiere le attribuzioni che siano ad esso delegate dal Consiglio o deferite dal ministro.

Art. 7.

Il Comitato è composto del funzionario che dirige i servizi dell'industria e di cinque consiglieri, nominati dal Consiglio stesso.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

I suoi componenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Le funzioni dei componenti del Consiglio e del Comitato sono gratuite.

Art. 9.

Il Consiglio è convocato dal ministro; il Comitato dal ministro o dal suo presidente.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno ed in sessione straordinaria ogni volta che il ministro lo ritenga opportuno.

Il Comitato si aduna nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio.

L'ordine del giorno del Consiglio è fissato dal ministro. I rispettivi membri possono proporre al ministro che siano posti all'ordine del giorno di una successiva sessione argomenti che rientrano nella competenza del Consiglio.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio e del Comitato sono valide quando intervenga la metà dei componenti. Il Consiglio ed il Comitato deliberano a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 11.

I consiglieri che non intervengano a quattro adunanze consecutive senza motivo giustificato sono dichiarati dimissionari.

A coprire i posti vacanti si provvede con nuove nomine.

Art. 12.

Le mansioni di segretario del Consiglio e del Comitato saranno adempiute da un funzionario dello Ispettorato generale dell'industria, nominato dal ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

*Il numero 600 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il Regio decreto 18 marzo 1919, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, e il Regio decreto 4 luglio 1910, n. 532, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Veduto il decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1820 che dà facoltà alla Banca d'Italia di istituire una sua filiale nella Somalia italiana anche per il servizio di tesoreria e di estendere l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art 63 *bis* dello statuto, alle sue filiali nella Colonia eritrea e nella Somalia italiana;

Veduto il Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete di bronzo per la Colonia della Somalia italiana;

Veduto il Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che istituisce le nuove monete d'argento (rupie) per la Somalia italiana;

Veduto il decreto Governatoriale 16 giugno 1911, n 6 0, che stabilisce le norme per l'introduzione delle nuove monete d'argento (rupie) della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane da una, cinque, dieci, venti e cinquanta rupie.

Art. 2.

I buoni di cassa di cui all'articolo precedente avranno corso legale nella colonia e rappresenteranno in ragione del loro valore in rupie, altrettante rupie italiane d'argento che resteranno immobilizzate nella cassa della Banca d'Italia a Mogadiscio, con la destinazione di coprire interamente la circolazione dei buoni e di assicurare a questi la convertibilità.

Art. 3.

L'emissione dei buoni di cassa in rupie non potrà eccedere la somma di due milioni di rupie.

Art. 4.

Su richiesta della Banca d'Italia, con l'autorizzazione del ministro del tesoro, la R. zecca provvederà alla coniazione delle rupie d'argento occorrenti per la copertura della circolazione dei buoni di cassa in rupie, mediante demonetazione di scudi d'argento di proprietà della Banca medesima. Le spese di coniazione saranno a carico di questa.

Art. 5.

I buoni di cassa saranno fabbricati nella officina della Banca d'Italia in Roma, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Le scorte di essi verranno custodite, con la stessa vigilanza, nella « Cassa speciale » della Banca in

dei fondi occorrenti alla filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio e riceverà dalla filiale medesima i buoni di cassa annullati da distruggere colle cautele e le garanzie stabilite pei biglietti bancari.

Art. 6.

I buoni di Cassa in rupie potranno essere emessi dalla sola filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio.

Art. 7.

Insino a che non sia possibile di immobilizzare nelle Casse della filiale di Mogadiscio le rupie d'argento da coniarsi dalla R. zecca, è consentito alla Banca di provvedere temporaneamente alla piena copertura dei buoni di Cassa mediante immobilizzazione di valuta aurea pel valore corrispondente al valore reale delle rupie d'argento.

Art. 8.

I buoni di cassa in rupie emessi dalla Banca d'Italia avranno nella Somalia italiana lo stesso potere liberatorio che hanno le rupie d'argento per qualsiasi debito verso lo Stato.

Art. 9.

Fino a nuova disposizione del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle colonie, è sospesa la convertibilità dei buoni di cassa in rupie.

Art. 10.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle colonie, saranno determinati i tipi e le caratteristiche dei buoni di cassa autorizzati col presente decreto, nonchè il reparto per tagli delle singole emissioni, e tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

***Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Agnone (Campobasso).***

SIRE!

Nelle ultime elezioni politiche il partito, che faceva capo al sindaco di Agnone, già da tempo in minoranza nel Consiglio comunale, per divisioni verificatesi nella maggioranza che da prima sosteneva il sindaco stesso, venne sconfitto, ed il sindaco e tre assessori diedero le dimissioni.

Il Consiglio comunale, convocato per la nomina del sindaco e della nuova Giunta, presenti quindici membri, ha deliberato alla unanimità di far voti per lo scioglimento dell'amministrazione comunale.

E poichè la nomina di una nuova Giunta non appare possibile, essendo il Consiglio diviso in tre gruppi di opposte tendenze, incapace per di più di risolvere la difficile situazione finanziaria, si rende necessario, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919 n 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Agnone, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art 2.

Il signor Filippo Mcauro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

*Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* Sua Maestà il Re, *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Duronia (Campobasso).*

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Duronia, ridotta notevolmente di numero per essere alcuni dei suoi componenti deceduti ed altri dimissionari, non poteva funzionare se non stentatamente con grave pregiudizio dell'andamento dei pubblici servizi.

Recentemente, per l'incapacità de' diversi segretari succedutisi nel Comune e per la morte del sindaco, la civica azienda, priva di qualsiasi indirizzo direttivo, era caduta in gravissimo disordine.

I pochi consiglieri rimasti in carica, sentendosi incapaci di trovare i rimedi per porre fine a tale situazione, e consci del risentimento popolare, che contro di essi si era pubblicamente manifestato la mattina del 27 luglio u. s., presentarono in massa le dimissioni.

In tale stato di cose il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'azienda comunale ad un suo commissario.

Non essendo pertanto possibile, entro breve termine, ricostituire mediante le elezioni la rappresentanza elettiva, ed occorrendo, da altra parte, dare all'amministratore straordinario i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale perchè possa provvedere con mezzi adeguati alla radicale sistemazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Duronia, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Savino Berardi, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rota Greca (Cosenza).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Rota Greca, in seguito a difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento alimentare, rassegnò le dimissioni in massa e, poichè ogni tentativo per far recedere i dimissionari dal proposito riuscì infruttuoso, il prefetto dovette incaricare della provvisoria amministrazione del Comune un commissario prefettizio.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rota Greca, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. avv. Emidio De Pasquale è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 maggio 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Netto |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 79.64 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 85.14 | — |

**Corso medio dei cambi**

del giorno 15 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,05 – Londra 80.98 — Svizzera 371,50 — Spagna . . . – New York 20 71 — Oro 321 07

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

I seguenti capitani sono collocati a loro domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1920:

Lanzino cav. Francesco — Curti Antonio — Iozza cav. Girolamo — Soderini conte Mario — Ruggiero Enrico — Sclavo Francesco — Maisano Benedetto.

Lollini Fernando, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, la decorrenza dell'aspettativa stabilita con R. decreto 21 dicembre 1919 al 1° gennaio 1920, è rettificata al 1° febbraio 1920.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente a loro domanda ed inscritti col loro grado e colla loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 marzo 1920:

Savasta Giovanni — Janiri Carmine.

Teodorani Teodoro, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 marzo 1920.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 17 agosto 1919:

Bonomo cav. Nicolino, tenente colonnello medico in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, collocato in posizione ausiliaria, per età, dal 29 agosto 1919.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Dal Buono cav. Angelo, tenente colonnello commissario in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dall'11 dicembre 1919.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

*Notificazione di concorso per otto posti di tenente nel Corpo del genio navale.*

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a otto posti di tenente nel Corpo del genio navale con uno stipendio iniziale di L. 4400, oltre l'indennità professionale di L. 1500 annue, come risulta dall'allegato alla presente notificazione.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, il 1° settembre 1920, alle ore 9.

Art. 3.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:

*a*) i laureati ingegneri (navali e meccanici, industriali e civili), nella R. scuola superiore navale di Genova e nelle RR. scuole di applicazione o politecniche del Regno;

*b*) gli ufficiali subalterni del corpo dello stato maggiore generale della R. marina (ufficiali di vascello e macchinisti) in servizio attivo permanente;

*c*) gli ufficiali subalterni di artiglieria e genio del R. esercito in servizio attivo permanente, purchè abbiano seguito i corsi regolari dell'Accademia militare di Torino.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere, per nascita o per naturalizzazione, regnicoli;

*b*) essere nati non prima del 1° gennaio 1896; i giovani però attualmente sotto le armi saranno ammessi al concorso qualora siano nati non prima del 1° gennaio 1893;

*c*) soddisfare alle prescrizioni della legge sui matrimoni degli ufficiali della R. marina;

*d*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*e*) avere l'attitudine fisica richiesta pel servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

*a*) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale;

*b*) certificato legalizzato da cui risulti la posizione del concorrente nei riguardi della legge sui matrimoni degli ufficiali della R. marina;

*c*) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal competente tribunale civile e penale e vidimato dal procuratore del Re;

*f*) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militari.

I documenti di cui nelle lettere *b*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore al 1° giugno 1920.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*). I candidati che sieno ufficiali di complemento dovranno produrre anche il documento di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta bollata da lire 2, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali) entro il 1° agosto 1920, coll'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5.

Alla domanda dei concorrenti laureati dovrà inoltre essere allegato il diploma originale di laurea.

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea. (Corso preparatorio o biennio universitario fisico-matematico e corso triennale di applicazione).

I concorrenti però, facendone cenno nella domanda, potranno riservarsi di presentare all'atto dell'esame il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti al concorso nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

La nomina a tenente del genio navale sarà conferita di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° all'8° compreso, purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità nelle norme appresso indicate.

A parità di punti, saranno preferiti i concorrenti muniti di laurea, e fra questi i concorrenti muniti di diploma di ingegnere navale e meccanico e successivamente quelli muniti di diploma in elettrotecnica.

Quando con questo criterio non si riesca a determinare la precedenza, saranno preferiti coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma, a cominciare dalla prima, secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Art. 9.

Gli otto vincitori del concorso saranno nominati tenenti del genio navale e classificati per ordine di merito d'esame.

Il Ministero potrà procedere alla nomina di altri dei concorrenti classificati immediatamente dopo, a seconda delle esigenze del servizio e relativamente ai posti vacanti nell'organico del corpo del genio navale.

Nessuno però dei concorrenti classificati dopo i primi otto avrà diritto alla nomina che rimane di esclusiva facoltà del Ministero.

Art. 10.

Dopo la nomina i vincitori del concorso muniti del diploma di ingegnere navale e meccanico rilasciato dalla Scuola navale superiore di Genova o dalla sezione navale della R. scuola superiore politecnica di Napoli saranno invitati a prestar servizio nei Regi stabilimenti marittimi. Quelli non muniti di tale diploma saranno destinati presso le due scuole di Genova o Napoli per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori non residenti a Roma, dopo la nomina a tenente, riceverà:

*a*) l'ammontare della spesa incontrata (biglietto di 2ª classe a tariffa ordinaria o militare) per recarsi dal luogo di residenza a Roma e viceversa;

*b*) l'indennità giornaliera di lire 20 lorde per tutto il tempo della permanenza a Roma (al massimo dal giorno dell'inizio degli esami a quello in cui sarà affissa fuori della sala delle sedute la graduatoria dei riusciti idonei agli esami stessi);

*c*) gli assegni di viaggio a tariffa militare per rendersi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Questi ultimi assegni (lettera *c*) saranno dati anche ai vincitori del concorso residenti in Roma.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali) presso la Direzione delle costruzioni nei Regi arsenali di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto e presso gli Uffici tecnici della R. marina di Genova, Livorno, Terni, Palermo; se sono già militari, potranno assumere ragguagli presso gli stessi Uffici pel tramite delle autorità dalle quali dipendono.

Art. 12.

L'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

meccanica applicata, prova scritta e prova orale;

macchine termiche ed idrauliche, prova orale;

elettrotecnica, prova orale;

disegno;

lingue estere, prova scritta.

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

È lasciata facoltà al presidente della Commissione esaminatrice d'invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

L'ordine di chiamata dei concorrenti alla prima prova orale sarà quello alfabetico, iniziando da quello dei concorrenti di cui il nome sarà designato dalla sorte. Tale ordine sarà mantenuto integralmente per tutte le prove seguenti.

La prova scritta di meccanica applicata consisterà nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal relativo programma per la prova orale. Il tema verrà svolto dal candidato seduta stante nel tempo massimo di 8 ore.

Nelle prove orali di meccanica applicata e macchine termiche e idrauliche il candidato dovrà rispondere su due tesi, estratte a sorte, una per ciascuna delle parti nelle quali sono suddivise le due materie. Nella prova di elettrotecnica verrà estratta a sorte una sola tesi. I candidati che non avessero completati i corsi di ingegneria avranno obbligo di rispondere alla parte indicata con la lettera *a)* nelle singole tesi.

Per lo svolgimento delle tesi orali sono fissati 20 minuti per ciascuna tesi.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante, secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchina, o macchinari completi non molto complessi.

Il tempo assegnato è di 5 ore.

La prova di lingue estere consisterà in un saggio scritto di traduzione dal francese, in buon italiano e senza uso del vocabolario, di un brano dettato; e di una traduzione dall'italiano in francese, in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario. Sono obbligatorie le traduzioni per il francese; sono facoltative le traduzioni in inglese e in tedesco. La votazione avrà luogo, per ciascuna materia, prima sulla idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda palese. Il numero massimo di punti per ciascuna materia e relativa prova è di venti. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna materia almeno 10 punti. Però, per la meccanica applicata, i punti conseguiti dal candidato nella prova scritta, faranno media con quelli della prova orale per stabilire la idoneità e la classificazione in detta materia, sempre che i candidati in nessuna delle due prove abbiano conseguito meno di otto punti. Di conseguenza se alla prova scritta e orale di meccanica applicata il candidato non avesse riportato l'idoneità nella votazione segreta, sarà fatta una seconda votazione, pure segreta, per stabilire se egli, pur non potendo conseguire 10 punti, sia o no meritevole di avere non meno di 8 punti; dopodichè si procederà alla votazione palese per l'assegnazione del punto, nella quale i membri della Commissione dovranno, se la votazione sia risultata favorevole al candidato, assegnargli esclusivamente uno dei punti otto o nove.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese; le traduzioni facoltative in inglese ed in tedesco, se in esse come in quelle di francese il candidato avrà raggiunto l'idoneità, saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere, aumentando, fino ad un massimo di 3 punti, la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

La Commissione dovrà per ogni singola materia procedere alla votazione prima di passare ad una materia successiva, alla quale non potranno essere ammessi quei candidati che non abbiano riportato l'idoneità nella materia precedente.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

| | |
|---|---|
| meccanica applicata | coefficiente 4 |
| macchine termiche ed idrauliche | » 4 |
| elettrotecnica | » 3 |
| disegno | » 2 |
| lingue estere | » 1 |

Roma, 14 aprile 1920.

*Il ministro*: SECHI.

PROGRAMMA.

*Meccanica applicata.*

Parte 1ª. — Scienza delle macchine.

1. Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi liberi o soggetti a vincoli – Teorema della conservazione del centro di massa – Teorema d'Alembert – Teorema delle forze vive — Momenti di inerzia – Ellisse ed ellissoide di inerzia — Giroscopio.

2. Trasmissione di movimento fra due assi paralleli, normali o comunque inclinati fra di loro, mediante elementi rigidi — Ruote dentate cilindriche, coniche ed elicoidali — Vari tipi di dentatura — Vite perpetua — Lanterne — Ruote di frizione — Camme, boccoli e palmole — Giunti cardanici e derivati — Rotismi differenziali.

3. Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternativo – Parallelogrammi articolati — Biella e manovella Glifi — Eccentrici — Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi — Paranchi semplici e differenziali.

4. Organi regolatori del movimento di un albero Volani — Contrappesi — Regolatori a forza centrifuga ed a molla — Distinzione fra regolatori statici ed astatici — Organi moderatori — Freni a frizione (a ceppi, a nastro, a dischi) — Freni idraulici e pneumatici — Servomotori.

5. Rendimento delle macchine — Attrito nei perni — Rendimento dei cunei, delle viti, delle ruote dentate piane e coniche, ecc. — Misura sperimentale del lavoro — Freni dinamometrici e bilancie.

Parte 2ª. — Resistenza dei materiali.

1. Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice — Inviluppi cilindrici premuti dall'interno o dall'esterno — Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta.

2. Curva elastica — Prismi caricati di punta — Sollecitazioni dinamiche.

3. Resistenza dei solidi a flessione ed a taglio — Forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni di travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili — Trave continua.

4. Resistenza e deformazione delle travature regolari piane soggette a carichi fissi — Teoria della trave ad arco — Applicazione dei teoremi di Maxwell e di Castigliano.

5. Resistenza dei solidi a scorrimento e torsione — Flessione e torsione — Alberi di trasmissione e loro perni — Calcolo delle molle.

*Macchine termiche ed idrauliche.*

Parte 1ª. — Termodinamica e macchine termiche.

1. Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e surriscaldati — Teoria cinetica dei gas — Principio di Mayer e di Carnot – Cicli delle macchine termiche ideali — Loro imperfezioni nelle macchine reali — Entropia – Diagrammi entropici — Compressori — Distribuzione di energia con aria compressa — Macchine frigorifere.

2. Combustibili — Potere calorifico, evaporante ed irradiante — Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione — Peso e volume dei prodotti della combustione — Trasmissione del calore — Conduttività interna ed esterna — Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento — Coefficiente di trasmissione — Generatori del vapore dei vari tipi — Caratteri differenziali — Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali — Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentarne il rendimento — Varie specie di focolari per combustibili — Gassogeni — Pompe di alimento — Iniettori — Condensatori.

3. Movimento dei fluidi aeriformi — Equazioni del moto e della continuità — Efflusso di un gas — Moto nei condotti — Efflusso e

moto nei condotti dei vapori — Iniettori ed eiettori — Calcolo delle resistenze passive — Teoria generale dei camini — Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa o marina — Tiraggio naturale e forzato delle caldaie — Ventilatori — Loro calcolo.

4. Motrici a vapore alternative — Principio dell'espansione multipla — Rendimento e calcolo — Distribuzione del vapore — Periodi principali e secondari — Studio della distribuzione — Diagrammi — Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con e senza eccentrici — Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti — Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf) — Legge di variazione dei momenti di torsione sull'asse motore — Influenza dell'inerzia delle masse in movimento — Organi compensatori — Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore — Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

5. Turbine a vapore — Principio dell'azione e della reazione — Salti di velocità e di pressione — Impiego del vapore surriscaldato — Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione — Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti — Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione — Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine — Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore — Turbina a gas — Metodi e strumenti per la misura della potenza.

6. Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante — Cicli teorici e cicli pratici — Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti di detti motori — Loro impiego attuale e previsioni sul loro sviluppo in avvenire — Dati pratici di rendimento — Schema di procedimento per il calcolo di uno di detti motori.

Parte 2ª. — Idraulica e macchine idrauliche.

1. Pressione idrostatica sopra una superficie piana — Velocità di efflusso dell'acqua dei vari tipi di bocche — Moto dell' acqua nei tubi — Pressione idraulica esercitata da una vena d' acqua contro una superficie piana, fissa o mobile — Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione o di sezione.

2. Motrici idrauliche — Ruote a cassette ed a pale — Ruote Pelton — Turbine ad azione ed a reazione — Principali tipi — Distribuzione dell'energia mediante acqua sotto pressione — Motrici a stantuffo — Accumulatori semplici e differenziali — Torchi, paranchi e grue ad azione idraulica.

3. Macchine per sollevare liquidi — Arieti — Pulsometri — Pompe a stantuffo con speciale riferimento ai vari tipi impiegati per l'alimentazione delle caldaie a vapore — Pompe di aria dei condensatori — Pompe rotative — Pompe centrifughe — Teoria e calcolo dei vari tipi di pompe.

*Elettrotecnica.*

I.

*a*) Corrente continua — Legge di Ohm — Teoremi di Kirchoff — Circuiti derivati — Azioni elettrodinamiche ed elettromagnetiche — Azioni elettrochimiche.

*b*) Pile elettriche — Accumulatori elettrici — Dinamo a corrente continua, modi di eccitazione, proprietà, teoria.

II.

*a*) Magnetismo — Magnetizzazione ed induzione magnetica — Proprietà dei materiali magnetici — Induzione elettromagnetica — Circuiti magnetici.

*b*) Motori a corrente continua, modi di eccitazione, proprietà, teoria — Trasmissione a distanza e distribuzione dell'energia elettrica a corrente continua.

III.

*a*) Correnti alternate, proprietà, teoria — Effetto dell'autoinduzione e della capacità.

*b*) Alternatori monofasi e polifasi, proprietà, teoria — Trasformatori statici, proprietà, teoria.

IV.

*a*) Linee di trasmissione e distribuzione, calcoli relativi — Campi rotanti, proprietà, teoria.

*b*) Motori a corrente alternata, monofasi e polifasi, sincroni ed asincroni, proprietà e teoria — Convertitori — Trasmissione a distanza e distribuzione dell'energia a corrente alternata.

V.

*a*) Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche, sistema C. G. S. e pratico — Misura delle principali grandezze elettriche (resistenza, autoinduzione, capacità, tensione, intensità, potenza) in corrente continua ed alternata — Studio sperimentale dei materiali magnetici — Contatori elettrici.

*b*) Illuminazione elettrica — Riscaldamento elettrico — Forni elettrici — Sterilizzazione dell'acqua — Principî di telegrafia e telefonia — Telegrafia senza fili.

## Stipendi per gli ufficiali del genio navale.

| Anzianità da ufficiale — Anni | Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente colonnello | Colonnello | Brigadiere generale | Maggiore generale | Tenente generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 . . . . | | | | | | | | |
| 1 . . . . | | | | | | | | |
| 2 . . . . | 4400 | | | | | | | |
| 3 . . . . | | | | | | | | |
| 4 . . . . | 4800 | | | | | | | |
| 5 . . . . | | | | | | | | |
| 6 . . . . | | | | | | | | |
| 7 . . . . | | | | | | | | |
| 8 . . . . | 5600 | 6400 | | | | | | |
| 9 . . . . | | | | | | | | |
| 10 . . . . | | | | | | | | |
| 11 . . . . | | | | | | | | |
| 12 . . . . | 6400 | 7200 | 8000 | | | | | |
| 13 . . . . | | | | | | | | |
| 14 . . . . | | | | | | | | |
| 15 . . . . | | | | | | | | |
| 16 . . . . | 7200 | 8000 | 8000 | 9200 | | | | |
| 17 . . . . | | | | | | | | |
| 18 . . . . | | | | | | | | |
| 19 . . . . | 7800 | 8000 | | | | | | |
| 20 . . . . | — | — | 9600 | 9800 | 10500 | 11500 | | |
| 21 . . . . | 8400 | 9600 | 9800 | 10000 | | | | |
| 22 . . . . | | | | | | | | |
| 23 . . . . | | | | | | | | |
| 24 . . . . | — | — | 10000 | 10500 | 11500 | 12500 | 13600 | |
| 25 . . . . | | | | | | | | |
| 26 . . . . | — | — | 10600 | 11300 | | | | |
| 27 . . . . | | | | | | | | |
| 28 . . . . | — | — | — | 12000 | 12500 | 13500 | | |
| 29 . . . . | — | — | — | — | — | — | 14600 | 15500 |
| 30 . . . . | | | | | | | | |
| 31 . . . . | — | — | — | — | 13000 | 14000 | | |
| 32 . . . . | | | | | | | | |
| 33 . . . . | — | — | — | — | — | — | 15600 | 16500 |
| 34 . . . . | | | | | | | | |
| 35 . . . . | | | | | | | | |
| 36 . . . . | — | — | — | — | — | — | 16100 | |
| 37 . . . . | | | | | | | | |
| 38 . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 17500 |
| 39 . . . . | | | | | | | | |
| 40 . . . . | | | | | | | | |
| 41 . . . . | — | — | — | — | — | — | — | 18200 |

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*